

**PROPOSTE INTEGRAZIONE/MODIFICA DL 179/2012**

ARGOMENTO	DL 179/2012	Proposta integrazione/modifica
<p style="text-align: center;"><b>1</b></p> <p><b>Priorità: ALTA</b></p> <p>Facoltatività dei depositi telematici, anche nei procedimenti pendenti – estensione a tutti gli atti del processo.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)</b></p> <p>1.... 2... 3... 4... 5..</p> <p>6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali le disposizioni di cui ai <b>commi 1 e 4</b> si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)</b></p> <p>1. ... 2... 3... 4... 5...</p> <p>6. Negli uffici giudiziari diversi dai tribunali e <b>dalle Corti di Appello</b>, le disposizioni di cui ai <b>commi 1 e 4 e 9 octies</b> si applicano a decorrere dal quindicesimo giorno successivo alla pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana dei decreti, aventi natura non regolamentare, con i quali il Ministro della giustizia, previa verifica, accerta la funzionalità dei servizi di comunicazione. I decreti previsti dal presente comma sono adottati sentiti l'Avvocatura generale dello Stato, il Consiglio nazionale forense ed i consigli dell'ordine degli avvocati interessati.</p> <p>7... 8... 9... 9-octies. Fermi i casi di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche di cui al presente articolo, i soggetti abilitati esterni come definiti dal decreto del</p>

		<p>Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, modificato dal decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2012 n. 209, hanno facoltà di depositare con modalità telematiche ogni ulteriore atto e documento e, qualora se ne avvalgano, il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.</p> <p>9-nonies. La disposizione indicata nel precedente comma si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge (o decreto legge)</p> <p>9-decies. L'art. 35, comma 1, del Decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 è abrogato.</p>
<p><b>Motivazione:</b></p>	<p>Posto che la funzionalità dei servizi informatici è garantita dalla circostanza che su tutto il territorio nazionale vige l'obbligatorietà del deposito degli atti di cui all'art.16, appare opportuno estendere la facoltatività del deposito a tutte le tipologie di atti processuali, anche al fine di consentire alle sedi virtuose di perseguire l'obiettivo di rendere interamente</p>	

	<p>informatico il processo ed evitare che per alcuni atti non si capisca se dev'essere applicata la normativa che obbliga al deposito telematico (es. ricorsi ex art. 700 e ss. C.p.c., reclami, etc.).</p> <p>Appare peraltro dubbia la legittimità della prassi applicativa dell'art. 35 DM44/11, secondo la quale il decreto DGSIA non si limita – come previsto dalla norma – ad accertare “l'installazione e l'idoneità delle attrezzature informatiche, unitamente alla funzionalità dei servizi di comunicazione dei documenti informatici nel singolo ufficio”, ma individua anche, in via sommaria e solitamente imprecisa, le tipologie di atti depositabili.</p> <p>L'incertezza interpretativa generata dall'attuale formulazione normativa ha già dato luogo a diverse pronunce di inammissibilità, cosicchè risulta opportuno risolvere il problema per il tramite di una norma di coordinamento che indichi esplicitamente la facoltatività del deposito telematico di tutti gli atti anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore del comma aggiunto (necessita coordinamento con il comma 6 del medesimo articolo), nonchè l'abrogazione espressa dell'art. 35, co. 1, del Decreto 21 febbraio 2011, n. 44.</p>	
<p><b>Proposta normativa:</b></p>	<p>Dopo il comma 9 septies dell'art. 16 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, sono aggiunti i seguenti: “9-octies. Fermi i casi di obbligatorietà del deposito con modalità telematiche di cui al presente articolo, i soggetti abilitati esterni come definiti dal decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011 n. 44, modificato dal decreto del Ministro della giustizia 15 ottobre 2012 n. 209, hanno facoltà di depositare con modalità telematiche ogni ulteriore atto e documento e, qualora se ne avvalgano, il deposito si perfeziona esclusivamente con tali modalità.</p> <p>9-nonies. La disposizione indicata nel precedente comma si applica anche ai procedimenti pendenti alla data di entrata in vigore della presente legge (o decreto legge)</p> <p>9-decies. L'art. 35, comma 1, del Decreto del Ministro della giustizia 21 febbraio 2011, n. 44 è abrogato”.</p> <p>Al comma 6 dell'art. 16 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole “dai tribunali” sono aggiunte le parole “e dalle Corti di Appello”; dopo le parole “di cui ai commi 1 e 4” è aggiunto “e 9 octies”.</p>	
<p><b>2</b> <b>Priorità: ALTA</b> Chiarimento relativo al potere di attestazione della conformità delle copie</p>	<p><b>Art. 16-bis</b> <b>(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).</b></p> <p>1...</p> <p>2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui</p>	<p><b>Art. 16-bis</b> <b>(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali).</b></p> <p>1...</p> <p>2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui</p>

	<p>inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis.</p> <p>3...</p> <p>4...</p> <p>5...</p> <p>9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici dei procedimenti indicati nel presente articolo, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo</p>	<p>inizia l'esecuzione. A decorrere dal 31 marzo 2015, il deposito nei procedimenti di espropriazione forzata della nota di iscrizione a ruolo ha luogo esclusivamente con modalita' telematiche, nel rispetto della normativa anche regolamentare concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici. Unitamente alla nota di iscrizione a ruolo sono depositati, con le medesime modalita', le copie conformi degli atti indicati dagli articoli 518, sesto comma, 543, quarto comma e 557, secondo comma, del codice di procedura civile. Ai fini del presente comma, il difensore attesta la conformita' delle copie agli originali, anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis <b>e con le medesime modalita'.</b></p> <p>3...</p> <p>4...</p> <p>5...</p> <p>9-bis. Le copie informatiche, anche per immagine, di atti processuali di parte e degli ausiliari del giudice nonche' dei provvedimenti di quest'ultimo, presenti nei fascicoli informatici <b>dei procedimenti indicati nel presente articolo</b>, equivalgono all'originale anche se prive della firma digitale del cancelliere. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre con modalita' telematiche duplicati, copie analogiche o informatiche degli atti e dei provvedimenti di cui al periodo precedente ed attestare la conformita' delle copie estratte ai</p>
--	--	--

informatico. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.

corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale che attestano la conformità ai fini del presente comma sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto. Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformità a norma del presente comma, equivalgono all'originale. Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre copie analogiche ed informatiche dei documenti di parte presenti nei fascicoli informatici ed attestarne la conformità ai corrispondenti documenti esistenti nel fascicolo informatico.

L'attestazione di conformità delle copie informatiche, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal difensore, dal consulente tecnico, dal professionista delegato, dal curatore, o dal commissario giudiziale, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia oppure può essere altresì prodotta come documento informatico separato che sia inserito nel medesimo messaggio di posta elettronica certificata che la contiene, ovvero ad essa congiunta mediante altri strumenti informatici individuati con appositi decreti. Sono escluse le ulteriori formalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.

Il duplicato informatico di un documento informatico deve essere prodotto mediante processi e strumenti

		<p>che assicurino che il documento informatico ottenuto sullo stesso sistema di memorizzazione o su un sistema diverso contenga la stessa sequenza di bit del documento informatico di origine. Le disposizioni di cui al presente comma non si applicano agli atti processuali che contengono provvedimenti giudiziari che autorizzano il prelievo di somme di denaro vincolate all'ordine del giudice.</p>
<p><b>Motivazione:</b></p>	<p>L'estensione del potere di attestazione di conformità dei documenti appare essenziale al fine di ricostruire il fascicolo processuale telematico nei casi, ad esempio, di impugnazione e poter gestire meglio i fascicoli "ibridi". Poichè il prossimo 30 giugno sarà obbligatorio il deposito telematico presso le Corti di Appello, occorre permettere al difensore la possibilità di costituirsi in formato telematico allegando copia conforme di tutto il proprio fascicolo di primo grado che potrebbe già trovarsi interamente nel fascicolo telematico del primo grado.</p> <p>Appare altresì opportuno, anche ai fini di una maggior responsabilità dei soggetti autorizzati ad effettuare le certificazioni di conformità, prevedere che quando compiono detta attestazione essi siano considerati pubblici ufficiali.</p> <p>Appare infine necessario prevedere espressamente le modalità di attestazione della copia conforme anche a seguito dell'entrata in vigore del DPCM 13 novembre 2014, e in coordinamento con la Legge n. 53/1994, prevedendo un'espressa modalità di attestazione della copia informatica.</p>	
<p><b>Proposta normativa:</b></p>	<p>Al comma 2 dell'art. 16 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo le parole "anche fuori dai casi previsti dal comma 9-bis " sono aggiunte le parole "e con le medesime modalità"</p> <p>Al comma 9bis dell'art. 16 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole: "dei procedimenti indicati nel presente articolo" sono soppresse; dopo le parole "attestare la conformita' delle copie estratte ai corrispondenti atti contenuti nel fascicolo informatico. " sono aggiunte le seguenti: "Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale che attestano la conformità ai fini del presente comma sono considerati pubblici ufficiali ad ogni effetto."; dopo il periodo: "Le copie analogiche ed informatiche, anche per immagine, estratte dal fascicolo informatico e munite dell'attestazione di conformita' a norma del presente comma, equivalgono all'originale." sono aggiunti i seguenti: "Il difensore, il consulente tecnico, il professionista delegato, il curatore ed il commissario giudiziale possono estrarre copie</p>	

	<p>analogiche ed informatiche dei documenti di parte presenti nei fascicoli informatici ed attestarne la conformità ai corrispondenti documenti esistenti nel fascicolo informatico.</p> <p>L'attestazione di conformità delle copie informatiche, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal difensore, dal consulente tecnico, dal professionista delegato, dal curatore, o dal commissario giudiziale, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia oppure può essere altresì prodotta come documento informatico separato che sia inserito nel medesimo messaggio di posta elettronica certificata che la contiene, ovvero ad essa congiunta mediante altri strumenti informatici individuati con appositi decreti.</p> <p>Sono escluse le ulteriori formalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82"</p>	
<p><b>3</b></p> <p><b>Priorità: ALTA</b></p> <p>Modifica dicitura relativa all'obbligatorietà del deposito telematico nei processi esecutivi</p>	<p><b>Art. 16 bis</b></p> <p><b>(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)</b></p> <p>1...</p> <p>2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione.</p>	<p><b>Art. 16 bis</b></p> <p><b>(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)</b></p> <p>1...</p> <p>2. Nei processi esecutivi di cui al libro III del codice di procedura civile la disposizione di cui al comma 1 si applica successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione della nota di iscrizione a ruolo prevista dagli art. 518, 543 e 557 del codice di procedura civile.</p>
<p><b>Motivazione:</b></p>	<p>Appare opportuno chiarire che cosa si intenda per "successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione" anche in conseguenza delle modifiche normative operate dal D.L. n. 132/2014 e in considerazione del fatto che, che con tali modifiche, il creditore può lasciar trascorrere molto tempo prima di provvedere all'iscrizione a ruolo mentre il debitore può avere premura di depositare al più presto un'opposizione ex art. 615, Il comma o ex art. 617, Il co. Poichè ad oggi il fascicolo dell'esecuzione viene creato solo a seguito del deposito della nota di iscrizione a ruolo da parte del creditore con i dati di cui al Decreto 19 marzo 2015 e che le opposizioni richiamate sono gestite telematicamente nello stesso fascicolo dell'esecuzione (subprocedimento), appare preclusa la possibilità all'opponente di depositare telematicamente e poco chiaro che cosa debba depositare in sede di opposizione cartacea oltre al ricorso non disponendo né dei dati richiesti dal Decreto 19 marzo 2015 né, il più delle volte, del titolo e del precetto. Appare opportuna altresì la modifica degli artt. 615 e 617 del codice di procedura civile come suggerito oltre.</p>	

<b>Proposta normativa:</b>	Al comma 2 dell'art. 16 bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, le parole "dell'atto con cui inizia l'esecuzione" sono sostituite dalle seguenti: "della nota di iscrizione a ruolo prevista dagli art. 518, 543 e 557 del codice di procedura civile".	
<p style="text-align: center;"><b>4</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Priorità: MEDIA</b></p> <p>Esclusione dell'intervento del cancelliere per l'accettazione dei depositi telematici dei soggetti abilitati esterni / accettazione automatica dei depositi</p>	<p><b>Art. 16 bis</b></p> <p><b>(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)</b></p>	<p><b>Art. 16 bis</b></p> <p><b>(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)</b></p> <p>1. ... 2. ...</p> <p>7bis. Gli atti processuali ed i documenti depositati con modalità telematiche vengono automaticamente inseriti nel fascicolo informatico e resi consultabili alle parti costituite senza l'intervento del cancelliere. Dell'intervenuto deposito è data notizia alle parti costituite a mezzo di biglietto cancelleria generato ed inviato automaticamente. Il cancelliere provvede alle verifiche previste dalla legge sugli atti ed i documenti depositati, successivamente al loro inserimento nel fascicolo informatico. Nel caso di deposito con modalità telematica è escluso il visto del cancelliere di cui all'art. 292, comma 2, del codice di procedura civile</p>
<b>Motivazione:</b>	Introduce il principio che gli atti ed i documenti depositati telematicamente dalle parti sono inseriti nel fascicolo informatico in via automatica e resi immediatamente visibili alle altre parti del processo. Ciò consente di evitare la lesione del diritto al contraddittorio ed alla difesa denunciata da più parti nell'ipotesi in cui, avvenuto il deposito tempestivamente, la "accettazione" da parte del cancelliere avvenga con ritardo di qualche giorno, riducendo così il termine per la eventuale replica o per indicazione prova contraria (in particolare per memorie 183 n.3 e per memorie di replica ex art.190). La norma di cui all'ultimo periodo tende a chiarire che la formalità ivi prevista non si applica al deposito con modalità telematiche, essendo inutile.	
<b>Proposta normativa:</b>	All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7 e' aggiunto il seguente: «7-bis. Gli atti processuali ed i documenti depositati con modalità telematiche	

	<p>vengono automaticamente inseriti nel fascicolo informatico e resi consultabili alle parti costituite senza l'intervento del cancelliere. Dell'intervenuto deposito è data notizia alle parti costituite a mezzo di biglietto cancelleria generato ed inviato automaticamente. Il cancelliere provvede alle verifiche previste dalla legge sugli atti ed i documenti depositati, successivamente al loro inserimento nel fascicolo informatico. Nel caso di deposito con modalità telematica è escluso il visto del cancelliere di cui all'art. 292, comma 2, del codice di procedura civile .»</p>	
<p style="text-align: center;"><b>5</b></p> <p><b>Priorità: MEDIA</b></p> <p>Anticipazione dell'attestazione temporale del deposito alla ricevuta di avvenuta accettazione e proroga dei termini in caso di malfunzionamento del sistema informatico</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)</b></p> <p>1. ... 2. ... 7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta <b>consegna</b> è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di posta elettronica certificata. Il deposito è tempestivo quando è eseguito entro la fine del giorno di scadenza.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 16 bis</b></p> <p style="text-align: center;"><b>(Obbligatorietà del deposito telematico degli atti processuali)</b></p> <p>1. ... 2. ... 7. Il deposito con modalità telematiche si ha per avvenuto al momento in cui viene generata la ricevuta di avvenuta consegna da parte del gestore di posta elettronica certificata del ministero della giustizia. <b>Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta generato il messaggio di avvenuta consegna, il deposito si considera effettuato nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta accettazione.</b> Il deposito è tempestivamente eseguito quando la ricevuta di avvenuta <del>consegna</del> <b>accettazione</b> è generata entro la fine del giorno di scadenza e si applicano le disposizioni di cui all'articolo 155, quarto e quinto comma, del codice di procedura civile. Quando il messaggio di posta elettronica certificata eccede la dimensione massima stabilita nelle specifiche tecniche del responsabile per i sistemi informativi automatizzati del ministero della giustizia, il deposito degli atti o dei documenti può essere eseguito mediante gli invii di più messaggi di</p>

		<p>posta elettronica certificata. Il deposito e' tempestivo quando e' eseguito entro la fine del giorno di scadenza.</p> <p>Nel caso di oggettiva impossibilità di funzionamento dei servizi telematici attestata dal ministero della giustizia, tramite pubblicazione sul proprio portale, le scadenze dei termini processuali sono prorogate al giorno feriale immediatamente successivo a quello del ripristino del sistema.</p> <p>7bis...</p> <p>7ter. I commi 3 e 4 dell'art. 13 del Decreto 21 febbraio 2011, n. 44 sono abrogati.</p>
<p><b>Motivazione:</b></p>	<p>Tecnicamente risulta possibile anticipare l'attestazione temporale del deposito alla ricevuta di avvenuta accettazione. Si supererebbero, in questo modo, le problematiche create dalle interruzioni dei sistemi del dominio Giustizia. Inoltre appare opportuno prevedere la proroga automatica dei termini processuali in caso di malfunzionamento dei servizi telematici così come risultanti dal portale ministeriali pst.giustizia.it. Appare altresì opportuno, ai fini di coordinamento normativo, l'abrogazione dei commi 3 e 4 dell'art. 13 del Decreto 21 febbraio 2011 n. 44.</p>	
<p><b>Proposta normativa:</b></p>	<p>All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 7 al primo periodo, dopo le parole "posta elettronica certificata del ministero della giustizia." è aggiunto il seguente periodo: "Ai fini del rispetto dei termini processuali, una volta generato il messaggio di avvenuta consegna, il deposito si considera effettuato nel momento in cui è stata generata la ricevuta di avvenuta accettazione". Al periodo successivo le parole "ricevuta di avvenuta consegna" sono sostituite con "ricevuta di avvenuta accettazione". E' aggiunto infine il seguente periodo: "Nel caso di oggettiva impossibilità di funzionamento dei servizi telematici attestata dal ministero della giustizia tramite pubblicazione sul proprio portale le scadenze dei termini processuali sono prorogate al giorno feriale immediatamente successivo a quello del ripristino del sistema".</p> <p>All'articolo 16-bis del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, dopo il comma 7 bis è aggiunto il seguente: "7ter. I commi 3 e 4 dell'art. 13 del Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 sono abrogati."</p>	

<p><b>5bis</b> <b>Priorità: MEDIA</b></p> <p>Specificazione della conseguenza del deposito in cancelleria anche per le notificazioni eseguite dagli avvocati come conseguenza della mancata istituzione e comunicazione dell'indirizzo di posta elettronica certificata normativamente imposto.</p>	<p>Art. 16</p> <p><b>(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)</b></p> <p>6. Le notificazioni e comunicazioni ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.</p>	<p>Art. 16</p> <p><b>(Biglietti di cancelleria, comunicazioni e notificazioni per via telematica)</b></p> <p>6. Le notificazioni e comunicazioni a cura della cancelleria e le notificazioni con modalità telematiche dell'avvocato a norma della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 ai soggetti per i quali la legge prevede l'obbligo di munirsi di un indirizzo di posta elettronica certificata, che non hanno provveduto ad istituire o comunicare il predetto indirizzo, sono eseguite esclusivamente mediante deposito in cancelleria. Le stesse modalità si adottano nelle ipotesi di mancata consegna del messaggio di posta elettronica certificata per cause imputabili al destinatario.</p>
<p><b>Motivazione:</b></p>	<p>Appare opportuno specificare la conseguenza del deposito in cancelleria anche per le notificazioni telematiche a cura di difensore a norma della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 che non è possibile effettuare perchè il soggetto destinatario non ha provveduto a istituire o comunicare un valido indirizzo di posta elettronica certificata come normativamente imposto.</p>	
<p><b>Proposta normativa:</b></p>	<p>All'articolo 16 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, al comma 6 dopo le parole "Le notificazioni e comunicazioni" sono aggiunte le parole "a cura della cancelleria e le notificazioni con modalità telematiche dell'avvocato a norma della Legge 21 gennaio 1994, n. 53".</p>	

**PROPOSTE INTEGRAZIONE/MODIFICA CODICE DI PROCEDURA CIVILE**

<p style="text-align: center;"><b>6</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Priorità: ALTA</b></p> <p>ART. 83 C.P.C. - disciplina della procura digitale</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 83</b> <b>(Procura alle liti)</b></p> <p>Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p> <p>La procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce, o su documento informatico separato sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica autenticata con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.</p>	<p style="text-align: center;"><b>Art. 83</b> <b>(Procura alle liti)</b></p> <p>Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura. La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata.</p> <p><b>In alternativa</b>, la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato <b>che sia inserito nel medesimo messaggio di posta elettronica certificata che contiene l'atto al quale si riferisce, ovvero ad esso congiunto mediante altri strumenti informatici individuati con appositi decreti.</b></p> <p><del>sottoscritto con firma digitale e congiunto all'atto cui si riferisce mediante strumenti informatici, individuati con apposito decreto del Ministero della giustizia.</del></p> <p><b>Se la procura alle liti è stata sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata della parte, il</b></p>
--	--	---

	<p>La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.</p>	<p>difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette il duplicato informatico. Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica attestandone la conformità all'originale, autenticata sottoscrivendola con firma digitale, nel rispetto della normativa, anche regolamentare, concernente la sottoscrizione, la trasmissione e la ricezione dei documenti informatici e trasmessi in via telematica.</p> <p>L'attestazione di conformità della copia informatica della procura alle liti conferita su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal difensore anche ai fini della certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia oppure può essere altresì prodotta come documento informatico separato che sia inserito nel medesimo messaggio di posta elettronica certificata che la contiene, ovvero ad essa congiunta mediante altri strumenti informatici individuati con appositi decreti.</p> <p>Sono escluse le ulteriori formalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa.</p>
<p><b>Motivazione:</b></p>	<p>Appare opportuno aggiornare l'art. 83 c.p.c. in riferimento sia alle modalità di rilascio della procura sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata e della sua trasmissione e sia in riferimento alla trasmissione telematica della procura alle liti conferita su supporto cartaceo eliminando dubbi ed incertezze derivanti dall'applicazione del Processo</p>	

	Telematico. Appare altresì opportuno, ai fini di coordinamento normativo, l'abrogazione del comma 5 dell'art. 18 del Decreto 21 febbraio 2011 n. 44.	
<p><b>Proposta normativa:</b></p>	<p>L'art .83 del codice di procedura civile è sostituito dal seguente:          "Quando la parte sta in giudizio col ministero di un difensore, questi deve essere munito di procura.          La procura alle liti può essere generale o speciale e deve essere conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata. In alternativa, la procura speciale può essere anche apposta in calce o a margine della citazione, ricorso, del controricorso, della comparsa di risposta o d'intervento, del precetto o della domanda d'intervento nell'esecuzione, ovvero della memoria di nomina del nuovo difensore, in aggiunta o in sostituzione del difensore originariamente designato. In tali casi l'autografia della sottoscrizione della parte deve essere certificata dal difensore. La procura si considera apposta in calce anche se rilasciata su foglio separato che sia però congiunto materialmente all'atto cui si riferisce o su documento informatico separato che sia inserito nel medesimo messaggio di posta elettronica certificata che contiene l'atto al quale si riferisce, ovvero ad esso congiunto mediante altri strumenti informatici individuati con appositi decreti.          Se la procura alle liti è stata sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata della parte, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette il duplicato informatico.          Se la procura alle liti è stata conferita su supporto cartaceo, il difensore che si costituisce attraverso strumenti telematici ne trasmette la copia informatica attestandone la conformità all'originale.          L'attestazione di conformità della copia informatica della procura alle liti conferita su supporto cartaceo, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal difensore anche ai fini della certificazione dell'autografia della sottoscrizione della parte, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia oppure può essere altresì prodotta come documento informatico separato che sia inserito nel medesimo messaggio di posta elettronica certificata che la contiene, ovvero ad essa congiunta mediante altri strumenti informatici individuati con appositi decreti.          Sono escluse le ulteriori formalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.          La procura speciale si presume conferita soltanto per un determinato grado del processo, quando nell'atto non è espressa volontà diversa."</p> <p>Il comma 5 dell'art. 18 del Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 è abrogato.</p>	
<p><b>7</b>  <b>Priorità: ALTA</b>          Permettere l'iscrizione a ruolo telematica dell'opposizione</p>	<p>Art. 615.          (Forma dell'opposizione)          Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si puo' proporre opposizione al</p>	<p>Art. 615.          (Forma dell'opposizione)          Quando si contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata e questa non e' ancora iniziata, si può proporre opposizione al</p>

<p>indipendentemente dal deposito della nota di iscrizione a ruolo da parte del creditore a norma dell'art. 518, 543 e 547 c.p.c..</p>	<p>precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.</p> <p>Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa. <b>Questi</b> fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 617. (Forma dell'opposizione)</p> <p>Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di</p>	<p>precetto con citazione davanti al giudice competente per materia o valore e per territorio a norma dell'articolo 27. Il giudice, concorrendo gravi motivi, sospende su istanza di parte l'efficacia esecutiva del titolo.</p> <p>Quando e' iniziata l'esecuzione, l'opposizione di cui al comma precedente e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa.</p> <p><b>Se il creditore non ha ancora depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli artt. 518, 543 e 547, colui che contesta il diritto della parte istante a procedere ad esecuzione forzata deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione il ricorso, la nota di iscrizione a ruolo completa dei soli dati essenziali previsti dall'art. 159 bis delle disposizioni di attuazione, e la copia conforme dell'atto notificato. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.</b></p> <p>Il Giudice <b>Questi</b> fissa con decreto l'udienza di comparizione delle parti davanti a se' e il termine perentorio per la notificazione del ricorso e del decreto.</p> <p style="text-align: center;">Art. 617. (Forma dell'opposizione)</p> <p>Le opposizioni relative alla regolarità formale del titolo esecutivo e del precetto si propongono, prima che sia iniziata l'esecuzione, davanti al giudice indicato nell'articolo 480 terzo comma, con atto di</p>
--	--	--

	<p>citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.</p> <p>Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.</p>	<p>citazione da notificarsi nel termine perentorio di venti giorni dalla notificazione del titolo esecutivo o del precetto.</p> <p>Le opposizioni di cui al comma precedente che sia stato impossibile proporre prima dell'inizio dell'esecuzione e quelle relative alla notificazione del titolo esecutivo e del precetto e ai singoli atti di esecuzione si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione nel termine perentorio di venti giorni dal primo atto di esecuzione, se riguardano il titolo esecutivo o il precetto, oppure dal giorno in cui i singoli atti furono compiuti.</p> <p>Se il creditore non ha ancora depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli artt. 518, 543 e 547, colui che si oppone deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione il ricorso, la nota di iscrizione a ruolo completa dei soli dati essenziali previsti dall'art. 159 bis delle disposizioni di attuazione, e la copia conforme dell'atto notificato. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.</p>
<p><b>Motivazione:</b></p>	<p>Occorre rendere possibile per l'opponente proporre l'opposizione indipendentemente dall'avvenuta iscrizione a ruolo da parte del creditore. Ed infatti, con le modifiche apportate dal DL 132/2014, il creditore può lasciar trascorrere molto tempo prima di provvedere all'iscrizione a ruolo. Poichè ad oggi il fascicolo dell'esecuzione viene creato solo a seguito del deposito della nota di iscrizione a ruolo da parte del creditore con i dati di cui al Decreto 19 marzo 2015, si preclude la possibilità all'opponente di depositare telematicamente. A ciò si aggiunga l'infelice formulazione del comma 2 dell'art. 16 bis del DL 179/2012 laddove afferma che le disposizioni riguardanti l'obbligatorietà nel processo esecutivo "si applicano successivamente al deposito dell'atto con cui inizia l'esecuzione". (si veda la modifica suggerita al n. 3)</p>	
<p><b>Proposta normativa:</b></p>	<p>All'art. 615 del codice di procedura civile dopo le parole "e quella che riguarda la pignorabilità dei beni si propongono con ricorso al giudice dell'esecuzione stessa." è aggiunto il seguente periodo: "Se il creditore non ha ancora depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli artt. 518, 543 e 547, colui che contesta il diritto della parte istante a procedere ad</p>	

	<p>esecuzione forzata deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione il ricorso, la nota di iscrizione a ruolo completa dei soli dati essenziali previsti dall'art. 159 bis delle disposizioni di attuazione, e la copia conforme dell'atto notificato. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.”; la parola “Questi” è sostituita da: “Il Giudice”.</p> <p>All'art. 617 del codice di procedura civile è aggiunto infine il seguente periodo: “Se il creditore non ha ancora depositato la nota di iscrizione a ruolo prevista dagli artt. 518, 543 e 547, colui che si oppone deve depositare nella cancelleria del tribunale competente per l'esecuzione il ricorso, la nota di iscrizione a ruolo completa dei soli dati essenziali previsti dall'art. 159 bis delle disposizioni di attuazione, e la copia conforme dell'atto notificato. Il cancelliere al momento del deposito forma il fascicolo dell'esecuzione.”</p>
--	---

### PROPOSTE INTEGRAZIONE/MODIFICA L. 53/1994

<p style="text-align: center;"><b>8</b></p> <p><b>Priorità: MEDIA</b></p> <p>Coordinamento delle norme di cui alla L. 53/1994 e l'art. 16 bis, co. 9 bis. DL 179/2012.</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3-bis.</p> <p>2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.</p> <p>3...</p> <p>4...</p> <p>5...</p> <p>a)...</p> <p>b)...</p> <p>c)...</p>	<p style="text-align: center;">Art. 3-bis.</p> <p>2. Quando l'atto da notificarsi non consiste in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. <b>L'attestazione di conformità delle copie informatiche, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dall'avvocato, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia oppure può essere altresì prodotta come documento informatico separato che sia inserito nel medesimo messaggio di posta elettronica certificata che la contiene, ovvero ad essa congiunta mediante altri strumenti informatici individuati con appositi decreti.</b></p>
--	---	---

	<p>g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2.</p>	<p>Sono escluse le ulteriori formalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>La notifica si esegue mediante allegazione dell'atto da notificarsi al messaggio di posta elettronica certificata.</p> <p>2 bis. Quando l'atto da notificarsi è una copia informatica di un documento informatico, l'avvocato provvede ad attestarne la conformità ai sensi del precedente comma.</p> <p>3...</p> <p>4...</p> <p>5...</p> <p>a)...</p> <p>b)...</p> <p>c)...</p> <p>g) l'attestazione di conformita' di cui al comma 2 ai commi 2 e 2bis laddove non inserita nel documento informatico contenente la copia.</p>
<p><b>Motivazione:</b></p>	<p>Appare opportuno coordinare le norme della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 con le norme di cui all'art. 16 bis, co. 9 bis, del DL 179/2012 specificando una sola modalità di attestazione di conformità valida sia per le copie di documenti analogici che per le copie di documenti informatici. Appare altresì opportuno, ai fini di coordinamento normativo, l'abrogazione del comma 4 dell'art. 18 del Decreto 21 febbraio 2011 n. 44.</p>	
<p><b>Proposta normativa:</b></p>	<p>All'art. 3 bis della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 le parole "a norma dell'articolo 22, comma 2, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82." sono soppresse ed è aggiunto il seguente periodo: "L'attestazione di conformità delle copie informatiche, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal difensore, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia oppure può essere altresì prodotta come documento informatico separato</p>	

	<p>che sia inserito nel medesimo messaggio di posta elettronica certificata che la contiene, ovvero ad essa congiunta mediante altri strumenti informatici individuati con appositi decreti. Sono escluse le ulteriori formalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.” Dopo il comma 2 è aggiunto il seguente: “comma 2 bis. Quando l’atto da notificarsi è una copia informatica di un documento informatico, l’avvocato provvede ad attestarne la conformità ai sensi del precedente comma”. Al comma 5, lett. g) le parole “al comma 2” sono sostituite dalle seguenti: “ai commi 2 e 2bis laddove non inserite nel documento informatico contenente la copia”.</p> <p>Il comma 4 dell’art. 18 del Decreto 21 febbraio 2011 n. 44 è abrogato.</p>	
<p style="text-align: center;"><b>9</b></p> <p style="text-align: center;"><b>Priorità: ALTA</b></p> <p>Attestazione della conformità della notifica effettuata a mezzo PEC da parte dell’avvocato destinatario.</p>	<p style="text-align: center;">Art.9</p> <p>1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.</p>	<p style="text-align: center;">Art.9</p> <p>1-bis. Qualora non si possa procedere al deposito con modalità telematiche dell'atto notificato a norma dell'articolo 3-bis, l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e, <b>se è il mittente della notifica, anche</b> della ricevuta di accettazione e di avvenuta consegna, e ne attesta la conformità ai documenti informatici da cui sono tratte ai sensi dell'articolo 23, comma 1, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. 1-ter. In tutti i casi in cui l'avvocato debba fornire prova della notificazione e non sia possibile fornirla con modalità telematiche, procede ai sensi del comma 1-bis.</p>
<p><b>Motivazione:</b></p>	<p>Appare opportuno permettere espressamente all’avvocato destinatario della notifica di poter attestare la conformità dell’atto notificato in tutti i casi in cui debba costituirsi in modalità non telematiche e debba dimostrare la tempestività</p>	

	della propria costituzione in riferimento alla notifica dell'atto (ad esempio in caso di notificata impugnazione avanti la Corte di Cassazione).
<b>Proposta normativa:</b>	All'art. 9 della Legge 21 gennaio 1994, n. 53 dopo le parole "l'avvocato estrae copia su supporto analogico del messaggio di posta elettronica certificata, dei suoi allegati e" sono aggiunte le parole ", se è il mittente della notifica, anche"

### PROPOSTE INTEGRAZIONE/MODIFICA DISPOSIZIONI ATTUAZIONE C.P.C.

<p><b>10</b> <b>Priorità: ALTA</b> Accesso alle banche dati nella disciplina transitoria.</p>	<p><b>Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori).</b></p> <p>1. Quando le strutture tecnologiche, necessarie a consentire l'accesso diretto da parte dell'ufficiale giudiziario alle banche dati di cui all'articolo 492-bis del codice e a quelle individuate con il decreto di cui all'articolo 155-quater, primo comma, non sono funzionanti, il creditore procedente, previa autorizzazione a norma dell'articolo 492-bis, primo comma, del codice, può ottenere dai gestori delle banche dati previste dal predetto articolo e dall'articolo 155-quater di queste disposizioni le informazioni nelle stesse contenute.</p>	<p>Art. 155-quinquies (Accesso alle banche dati tramite i gestori).</p> <p>1. ...</p> <p>1 bis. Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 155 quater l'accesso è comunque consentito nei limiti dell'autorizzazione concessa a norma dell'art. 492-bis del codice.</p>
---	--	--

<p><b>Motivazione:</b></p>	<p>Appare opportuno specificare la disciplina transitoria in attesa del decreto previsto all'art. 155 quater per far si che queste norme rivolte alla semplificazione e accelerazione del processo esecutivo siano immediatamente operative.</p>	
<p><b>Proposta normativa:</b></p>	<p>Alle disposizioni per l'attuazione al codice di procedura civile, di cui al regio decreto 18 dicembre 1941, n. 1368, sono apportate le seguenti modificazioni: All'art. 155-quinquies è aggiunto infine il seguente comma 1bis: Fino all'emanazione del decreto di cui all'art. 155 quater l'accesso è comunque consentito nei limiti dell'autorizzazione concessa a norma dell'art. 492-bis del codice.</p>	
<p><b>11</b> <b>Priorità: ALTA</b> Modifica art. 153 e abrogazione dell'art. 476 c.p.c. - rilascio della formula esecutiva telematica</p>	<p><b>Art. 153.</b> <b>(Rilascio del titolo esecutivo)</b> Il cancelliere <b>rilascia la copia in forma esecutiva</b> a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. La <b>copia</b> deve essere munita del sigillo della cancelleria. La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico.</p>	<p><b>Art. 153.</b> <b>(Rilascio del titolo esecutivo)</b> Il cancelliere <b>appone in calce al titolo la formula esecutiva</b> a norma dell'articolo 475 del Codice quando la sentenza o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto. <b>La formula si considera apposta in calce anche se rilasciata su documento informatico separato che sia inserito nel medesimo fascicolo processuale telematico dell'atto al quale si riferisce.</b> La <b>formula</b> deve essere munita del sigillo della cancelleria <b>ovvero deve essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata del cancelliere.</b> La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico <b>ovvero deve essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata del notaio o del pubblico ufficiale.</b></p>
<p><b>Motivazione:</b></p>	<p>Appare opportuno permettere il rilascio della formula esecutiva sulla copia estratta dal difensore ad oggi negata proprio in base al fatto che non era stato modificato l'art. 153 delle disposizioni di attuazione del c.p.c. Inoltre appare opportuno disciplinare la formula esecutiva telematica e abrogare l'art. 476 c.p.c. in modo da permettere il caricamento della formula</p>	

	esecutiva nel fascicolo informatico completando quindi definitivamente la telematizzazione della fase conclusiva del processo.
<b>Proposta normativa:</b>	<p>All'art. 153 delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile le parole "rilascia la copia in forma esecutiva" sono sostituite con le parole "appone in calce al titolo la formula esecutiva"; dopo le parole "o il provvedimento del giudice è formalmente perfetto." è aggiunto il seguente periodo: "La formula si considera apposta in calce anche se rilasciata su documento informatico separato che sia inserito nel medesimo fascicolo processuale telematico dell'atto al quale si riferisce"; la parola "copia" è sostituita con la parola "formula"; dopo le parole: "La formula deve essere munita del sigillo della cancelleria" sono aggiunte le parole: "ovvero deve essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata del cancelliere."; dopo le parole: "La copia in forma esecutiva degli atti ricevuti da notaio o da altro pubblico ufficiale deve essere munita del sigillo del notaio o dell'ufficio al quale appartiene l'ufficiale pubblico" sono aggiunte le parole: "ovvero deve essere sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata del notaio o del pubblico ufficiale."</p> <p>L'art. 476 del codice di procedura civile è abrogato.</p>

### PROPOSTE INTEGRAZIONE/MODIFICA DL 12 settembre 2014, N. 132

<p><b>12</b></p> <p><b>Priorità: ALTA</b></p> <p>Trasmissione telematica dell'accordo di negoziazione assistita.</p>	<p><b>Articolo 6.</b></p> <p><b>(Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)</b></p> <p>3.</p> <p>... L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.</p>	<p><b>Articolo 6.</b></p> <p><b>(Convenzione di negoziazione assistita da uno o più avvocati per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio)</b></p> <p>3.</p> <p>... L'avvocato della parte è obbligato a trasmettere, entro il termine di dieci giorni, all'ufficiale dello stato civile del Comune in cui il matrimonio fu iscritto o trascritto, copia, autenticata dallo stesso, dell'accordo munito delle certificazioni di cui all'articolo 5.</p>
--	--	--

		<p>3 bis. Nel caso in cui l'accordo sia trasmesso con modalità telematica e non consista in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale.</p> <p>L'attestazione di conformità della copia informatica, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal difensore, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia oppure può essere altresì prodotta come documento informatico separato che sia inserito nel medesimo messaggio di posta elettronica certificata che la contiene, ovvero ad essa congiunta mediante altri strumenti informatici individuati con appositi decreti.</p> <p>Sono escluse le ulteriori formalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>L'avvocato che attesta la conformità ai fini del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.</p>
<p><b>Motivazione:</b></p>	<p>La modifica si propone di semplificare le procedure di trasmissione alle Pubbliche amministrazioni dell'accordo, ma anche e soprattutto di legittimare una prassi sempre più diffusa. Oggi infatti l'avvocato trasmette mediante email l'accordo alla pubblica amministrazione autenticandolo, ma senza che esista una norma che gli attribuisce espressamente il potere di farlo.</p>	
<p><b>Proposta normativa:</b></p>	<p>Al Decreto Legge 12 settembre 2014, N. 132, come convertito dalla Legge 10 novembre 2014, n. 162, sono apportate le seguenti modifiche: All'art. 6, è aggiunto il seguente comma: "3bis: Nel caso in cui l'accordo sia trasmesso con modalità telematica e non consista in un documento informatico, l'avvocato provvede ad estrarre copia informatica dell'atto formato su supporto analogico, attestandone la conformità all'originale.</p> <p>L'attestazione di conformità della copia informatica, sottoscritta con firma digitale o firma elettronica qualificata dal difensore, può essere inserita nel documento informatico contenente la copia oppure può essere altresì prodotta come</p>	

	<p>documento informatico separato che sia inserito nel medesimo messaggio di posta elettronica certificata che la contiene, ovvero ad essa congiunta mediante altri strumenti informatici individuati con appositi decreti.</p> <p>Sono escluse le ulteriori formalità di cui alle regole tecniche previste dall'art. 71 del Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82.</p> <p>L'avvocato che attesta la conformità ai fini del presente comma è considerato pubblico ufficiale ad ogni effetto.</p>
--	--

### PROPOSTE INTEGRAZIONE/MODIFICA CODICE CIVILE

<p><b>13</b></p> <p><b>Priorità: MEDIA</b></p> <p>Risoluzione antinomia tra art. 2712 c.c. e art. 20 CAD per l'efficacia probatoria del documento informatico non sottoscritto.</p>	<p>ART. 2712 C.C. (Riproduzioni meccaniche)</p> <p>Le riproduzioni fotografiche, <b>informatiche o</b> cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.</p>	<p>ART. 2712 C.C. (Riproduzioni meccaniche)</p> <p>Le riproduzioni fotografiche, cinematografiche, le registrazioni fonografiche e, in genere, ogni altra rappresentazione meccanica di fatti e di cose formano piena prova dei fatti e delle cose rappresentate, se colui contro il quale sono prodotte non ne disconosce la conformità ai fatti o alle cose medesime.</p>
<p><b>Motivazione:</b></p>	<p>Appare opportuno risolvere l'antinomia tra l'art. 2712 c.c. e l'art. 20 CAD che disciplinano in modo differente l'efficacia probatoria del documento informatico non sottoscritto.</p>	
<p><b>Proposta normativa:</b></p>	<p>All'art. 2712 del codice civile le parole "informatiche o" sono abrogate.</p>	